

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI AGRİ MARMIFERI DEL COMUNE DI CARRARA

INDICE:

- Art. 1. Oggetto e Finalità
- Art. 2. Definizioni
- Art. 3. Programmazione dell'attività estrattiva
- Art. 4. Permesso di ricerca
- Art. 5. Concessione di coltivazione
- Art. 6. Procedimento per il rilascio della concessione
- Art. 7. Disposizioni per la coltivazione delle cave in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni
- Art. 8. Rapporti con il concessionario uscente
- Art. 9. Contenuti della concessione
- Art. 10. Consegna dell'area
- Art. 11. Obblighi del concessionario
- Art. 12. Oneri per la coltivazione dell'attività estrattiva
- Art. 13. Il canone
- Art. 14. Aggiornamento e revisione del canone
- Art. 15. Modalità di pagamento degli oneri
- Art. 16. Rinuncia alla concessione
- Art. 17. Decadenza della concessione
- Art. 18. Riaffidamento delle aree
- Art. 19. Coltivazione degli agri marmiferi a mezzo di società pubblica
- Art. 20. Rapporti tra concessionari e Comune
- Art. 21. Disposizioni transitorie per le concessioni in essere
- Art. 22. Disciplina delle concessioni in essere e delle concessioni da rilasciare in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica
- Art. 23. Filiera corta
- Art. 24. Osservatorio del Marmo
- Art. 25. Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto e Finalità

- 1) Il presente regolamento disciplina la coltivazione e l'utilizzazione delle risorse minerarie negli agri marmiferi nel territorio comunale, nel rispetto ed in conformità alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
- 2) Il Comune di Carrara favorisce e consente la razionale e sostenibile utilizzazione delle risorse minerarie, quali marmo e materiali lapidei in genere, presenti nel territorio comunale, perseguendo le seguenti finalità:
 - a) promuovere e indirizzare l'attività di coltivazione delle cave di marmo al sostegno economico e sociale della città;
 - b) riqualificare il sistema estrattivo assicurandone la programmazione in rapporto alla disponibilità e qualità delle risorse, in piena conformità agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
 - c) perseguire la sostenibilità ambientale dell'attività estrattiva tutelando le risorse idriche superficiali e sotterranee e il paesaggio, grazie all'introduzione delle migliori pratiche atte ad evitare il loro deterioramento;
 - d) garantire migliorandole sistematicamente le condizioni di sicurezza delle lavorazioni e di tutela della salute dei lavoratori;
 - e) salvaguardare la salute e la sicurezza delle popolazioni interessate e la vivibilità dei rispettivi territori;
 - f) riconoscere il ruolo delle imprese capaci di valorizzare la materia prima e di garantire qualità e continuità delle produzioni unitamente al rafforzamento dei livelli occupazionali;
 - g) tutelare la risorsa umana rappresentata dai lavoratori delle cave, le loro competenze, le loro conoscenze ed i loro saperi, favorendo, nel contempo, l'accrescimento di capacità professionali e di mano d'opera qualificata;
 - h) attivare, nell'ottica di un rilancio complessivo dell'economia locale, idonei strumenti capaci di generare positive ricadute sul processo di trasformazione e lavorazione dei materiali escavati nelle strutture produttive del territorio, con conseguente creazione di valore aggiunto, di nuova occupazione e di maggiori benefici collettivi;
 - i) Tutelare ogni elemento presente all'interno delle aree estrattive che abbia rilevanza storica e archeologica.

Articolo 2

Definizioni

- 1) Sono definiti "agri marmiferi" comunali i terreni su cui insistono le risorse minerarie rinvenute e/o rinvenibili nel suolo e nel sottosuolo del Comune di Carrara così come specificamente individuati ed elencati nella delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 02.07.2020 e relativi allegati e s.m.i. Detti agri marmiferi appartengono al patrimonio indisponibile del Comune di Carrara.
- 2) La disciplina del presente regolamento verrà altresì applicata ai beni di cui sia riconosciuta la natura pubblica a seguito di sopravvenute sentenze passate in giudicato e/o norme di rango superiore.
- 3) Salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1 del presente regolamento, è definita cava, o area di cava, la porzione di territorio individuata nelle autorizzazioni vigenti come area in disponibilità o identificata dall'insieme dei mappali o porzioni degli stessi indicati nelle autorizzazioni all'escavazione.
Salvo quanto previsto dal procedimento di cui all'art. 6, comma 1, per le cave non attive alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la cava è individuata dall'insieme dei mappali o porzione degli stessi indicati nell'ultima autorizzazione rilasciata, con l'eventuale esclusione di mappali assegnati a cave con autorizzazione in corso.

Articolo 3

Programmazione dell'attività estrattiva

- 1) L'attività estrattiva può essere svolta nelle aree individuate e localizzate dagli strumenti della pianificazione territoriale regionali, sovra-comunali e dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, con le modalità, le prescrizioni ed i limiti stabiliti dagli stessi.
- 2) Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, sulla base della natura morfologica e giacimentologica delle aree, delle loro caratteristiche tecniche e funzionali, di ragioni di sicurezza, nonché, al fine di garantire lo sfruttamento razionale e sostenibile della risorsa, individuano l'insieme delle cave che costituiscono i "livelli territoriali ottimali".
- 3) Il livello territoriale ottimale è costituito da una o più cave ed è caratterizzato da un nesso di unitarietà funzionale volto a garantire una coltivazione razionale e sostenibile delle risorse minerarie, assicurando il rispetto della sicurezza delle lavorazioni, la tutela della salute dei lavoratori, la tutela occupazionale, la salvaguardia ambientale, paesaggistica e idrogeologica, le esigenze economico-produttive, nonché tenendo conto delle necessità di pertinenze e servizi adeguati a supporto dell'attività estrattiva, delle interferenze con altri livelli territoriali e della presenza di infrastrutture.
- 4) Il Comune svolge un costante monitoraggio delle attività estrattive in esercizio e delle risorse minerarie disponibili, per aggiornare periodicamente il quadro conoscitivo.
Per tale attività il Comune, anche attraverso il coordinamento tra gli Uffici Marmo, Ambiente, Urbanistica, LL.PP., potrà avvalersi della collaborazione degli organismi pubblici competenti in materia, consultando anche le imprese escavatrici e le loro associazioni di categoria, i tecnici e i progettisti a vario titolo coinvolti nel comparto estrattivo, i gestori dei servizi pubblici e delle reti infrastrutturali.

Articolo 4

Permesso di ricerca

- 1) La ricerca di risorse minerarie può essere effettuata solo nelle aree in cui è possibile svolgere attività estrattiva di cui al precedente art. 3 ed è consentita a chi sia munito di un apposito permesso rilasciato dai competenti uffici comunali.
Il permesso, viene rilasciato esclusivamente al fine di rinvenire eventuali materiali destinati alla produzione di blocchi, lastre e affini e quindi per usi ornamentali.
Il Comune può promuovere attività di ricerca anche di propria iniziativa.
- 2) La domanda per ottenere il permesso di ricerca deve essere corredata degli elaborati indicati dalla legge regionale vigente in materia di cave, nonché della documentazione utile a comprovare l'idoneità tecnica, economica e professionale ed i requisiti di onorabilità del richiedente.
In caso di più domande concernenti la stessa area sarà preferito il primo richiedente come risultante dal numero di registrazione al protocollo comunale.
- 3) La domanda di permesso di ricerca è pubblicata per 15 (quindici) giorni all'albo pretorio e contestualmente sul sito ufficiale dell'Ente.
I soggetti interessati possono proporre, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della pubblicazione, eventuali osservazioni e opposizioni alla domanda di permesso di ricerca presentata.
- 4) Esaminata la documentazione presentata e le eventuali osservazioni e opposizioni pervenute e valutata l'opportunità della ricerca, il competente ufficio comunale rilascia il permesso concedendo con lo stesso atto al richiedente la disponibilità delle aree a titolo precario e temporaneo.
Prima del rilascio del permesso il richiedente deve costituire, con le modalità previste dalla normativa regionale vigente in materia di cave, apposita garanzia finanziaria per il puntuale adempimento degli obblighi, delle prescrizioni e delle condizioni connessi alla ricerca e alla risistemazione dell'area; l'importo della garanzia sarà stabilito, caso per caso, sulla base del programma dei lavori previsti e della perizia di stima della risistemazione dell'area.
- 5) Il permesso di ricerca deve contenere:

- a) la delimitazione dell'area interessata;
 - b) l'indicazione dei mezzi da adoperare;
 - c) l'obbligo di risistemazione dell'area;
 - d) il termine di validità del permesso, che comunque non può essere superiore a 2 (due) anni non prorogabili né rinnovabili;
 - e) le prescrizioni, obblighi, vincoli e condizioni per lo svolgimento dell'attività di ricerca e per la conseguente risistemazione dell'area;
 - f) gli estremi della garanzia finanziaria costituita e le condizioni e modalità di restituzione della stessa.
- 6) Nell'esercizio dell'attività di ricerca che si svolga in agri marmiferi comunali è fatto divieto di procedere alla commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto, che rimane di proprietà del Comune.
Il ricercatore trasmette al Comune, ogni sei mesi, una relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti.
- 7) Nel caso in cui i competenti uffici comunali riscontrino gravi inadempienze alle prescrizioni, obblighi, vincoli e condizioni stabiliti nel permesso di ricerca, il Comune adotta il provvedimento di decadenza.
- 8) Nel corso della durata delle attività di ricerca, il Comune può procedere a ridurre, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, la superficie prevista nel permesso.
- 9) Alla scadenza del termine di validità del permesso, il ricercatore comunica al Comune l'esito finale della ricerca.
L'esito della ricerca si considera favorevole se l'attività estrattiva risulta compatibile con la normativa statale, regionale e comunale vigenti.
Nel caso di agri marmiferi comunali il ricercatore può chiedere al Comune l'avvio del procedimento per il rilascio della concessione di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.
- 10) Il ricercatore, nel caso non ottenga la concessione a seguito della procedura di gara ad evidenza pubblica cui lui stesso abbia partecipato, ha diritto a conseguire, da parte dell'aggiudicatario della procedura medesima, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, un indennizzo pari al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di ricerca, adeguatamente documentate, maggiorato del 20% a titolo di premio per la scoperta del giacimento.
Se la procedura non viene avviata oppure non si conclude per qualsiasi motivo, il ricercatore non ha diritto a nessun indennizzo.
- 11) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si dovrà fare riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Articolo 5

Concessione di coltivazione

- 1) La coltivazione e l'utilizzazione delle risorse minerarie negli agri marmiferi, in quanto aree che appartengono al patrimonio indisponibile del comune, si esercitano attraverso lo strumento della concessione amministrativa, a titolo oneroso ed a tempo determinato, secondo le disposizioni seguenti.
- 2) La concessione costituisce il titolo di disponibilità delle aree indispensabile per il rilascio della autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva prevista dalla normativa regionale e dalla pianificazione territoriale regionale, comunale e sovra-comunale, vigente in materia di cave.
- 3) Oggetto della concessione sono gli agri marmiferi comunali costituenti in tutto o in parte l'area della cava o di un insieme di cave costituenti il livello territoriale ottimale, dato in uso al concessionario per l'esercizio della attività estrattiva, finalizzata alla produzione ed asportazione di materiali da taglio per usi ornamentali.
- 4) La concessione è rilasciata a seguito di esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica in conformità a quanto disposto dal successivo art. 6 del presente regolamento.
- 5) La concessione ha una durata di 13 (tredici) anni e non può essere prorogata o rinnovata neppure tacitamente.
- 6) La durata della concessione può essere incrementata di 2 (due) anni nel momento in cui l'aggiudicatario risulta registrato ai sensi del Reg. CE 1221/2009.
- 7) Alla scadenza della concessione decade anche l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.

8) La durata della concessione potrà essere ulteriormente incrementata fino ad un massimo di 10 (dieci) anni ai progetti che favoriscano la produzione di materiali da taglio superiore alla percentuale prevista dalla legge, lavorazione in loco, forte miglioramento degli standard di tutela ambientale e sicurezza dei lavoratori, nonché ai progetti che favoriscano l'incremento dell'occupazione e lo sviluppo di filiere connesse al mondo del lapideo; i progetti dovranno cioè essere finalizzati all'incremento occupazionale ed allo sviluppo di filiere collegate all'attività estrattiva anche se non strettamente legati alle fasi della lavorazione.

In specifico l'incremento sarà attribuito sulla base dei seguenti parametri e criteri:

- a) Entità dell'investimento in rapporto al canone concessorio dovuto alla Amministrazione;
- b) Rilevanza dell'investimento rispetto alle ricadute sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture.

I criteri per la valutazione dei progetti e la pesatura degli stessi saranno determinati con apposito atto amministrativo.

9) La concessione non è in alcun modo trasferibile, né per atto tra vivi né per successione ed il concessionario è tenuto ad esercitare direttamente la coltivazione. Sono perciò vietati la cessione, la sub-concessione in qualsiasi forma, l'affitto e l'appalto della coltivazione, salvo il caso di trasferimento di azienda o di un suo ramo a soggetti in possesso degli stessi requisiti previsti per l'aggiudicatario della gara. E' invece consentito l'appalto di singole operazioni, ad esclusione delle attività ordinarie di cava, quali ad esempio la pulizia dei piazzali e la messa in sicurezza di tecchie, strapiombi e zone pericolose, la realizzazione di impianti tecnologici, la realizzazione di lavorazioni specialistiche, l'asportazione dei materiali estratti, la realizzazione e manutenzione delle strade di arroccamento, l'edificazione di fabbricati di servizio, la realizzazione degli interventi di tutela delle risorse idriche e del paesaggio e di riassetto strutturale, nonché quanto previsto dall'art. 20. Il concessionario sarà tenuto a trasmettere, preventivamente, all'Amministrazione i relativi contratti di appalto.

L'Impresa designata dovrà possedere tutti i requisiti di carattere generale, individuati secondo quanto previsto dalla normativa regolante la contrattualistica pubblica, nonché quelli di idoneità tecnica, economica, professionale occorrenti.

Articolo 6

Procedimento per il rilascio della concessione

1) Il Consiglio Comunale stabilisce, con appositi provvedimenti, ove ritenuto necessario, le aree appartenenti a ciascuna cava, ed i livelli territoriali ottimali per le quali si può procedere all'affidamento delle concessioni per la loro coltivazione e utilizzazione.

2) Ai fini del rilascio della concessione, il Comune avvia una procedura di gara ad evidenza pubblica secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, garantendone la massima pubblicità.

La procedura è regolata dalla normativa in materia di gare pubbliche e dalle seguenti disposizioni.

Il bando di gara indicherà i requisiti di carattere generale, individuati secondo quanto previsto dalla normativa regolante la contrattualistica pubblica, nonché quelli di idoneità tecnica, economica, professionale che i soggetti interessati dovranno possedere per l'ammissione alla gara.

Al bando di gara sarà allegata la planimetria aggiornata dell'area da concedere in uso, con una relazione contenente le caratteristiche ed i dati tecnici della stessa area.

Sarà altresì allegato lo schema tipo dell'atto di convenzione che il soggetto aggiudicatario della gara dovrà stipulare con il Comune ai sensi del successivo art. 9.

Nel bando di gara dovrà essere indicato:

- a) l'importo dell'indennizzo da corrispondere da parte dell'aggiudicatario della procedura al titolare del permesso di ricerca nel caso di cui al comma 10 del precedente art. 4;
- b) l'importo relativo al valore residuo dei beni strumentali funzionali all'esercizio dell'attività estrattiva, degli altri investimenti realizzati, dei lavori di coltivazione già predisposti che il soggetto aggiudicatario della procedura è tenuto a corrispondere al concessionario uscente ai sensi del successivo art. 8;
- c) il canone posto a base di gara è commisurato al valore medio di mercato della tipologia dei materiali oggetto della concessione derivato da apposita scheda merceologica e dal valore di mercato così come

definiti nel regolamento comunale per la gestione e riscossione del contributo di estrazione e dal successivo articolo 13;

- d) l'esplicita previsione che il canone di concessione potrà essere rimodulato secondo quanto previsto dal successivo art. 14;
- e) la durata della concessione, con riferimento all'art. 5 del presente regolamento;
- f) l'ammontare della cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura di gara e le condizioni e modalità di restituzione della stessa;
- g) l'impegno a costituire e mantenere, con le modalità di cui alla normativa regionale vigente in materia di cave per il rilascio della autorizzazione alla escavazione, garanzia finanziaria di comprovata solvibilità, per il rispetto degli obblighi scaturenti dalla concessione per un importo pari all'ammontare di una annualità del canone di concessione come risultante all'esito della procedura di gara;
- h) l'impegno ad osservare tutti gli obblighi e le prescrizioni contenuti nello schema tipo di atto di convenzione allegato al bando.

I bandi di gara, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, prevedono specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale di tutto il personale impiegato alle medesime condizioni economiche derivanti dal CCNL, accordi territoriali ed accordi aziendali.

- 3) Ai fini della partecipazione alla procedura di gara i soggetti interessati devono presentare la seguente documentazione:
 - a) progetto di fattibilità tecnica ed economica comprensivo di descrizione delle attività e degli impianti di prima lavorazione e del relativo studio preliminare ambientale; nel progetto devono essere elencate tutte le stime relative alle tipologie merceologiche dei materiali da taglio estraibili, con l'indicazione in percentuale, per ciascuna tipologia, della loro incidenza sul materiale complessivamente estraibile. Per ciascuna tipologia merceologica devono essere indicate, sempre in percentuale, le tipologie produttive (blocchi quadrati, semisquadrati, informi);
 - b) piano industriale relativo alle ricadute socio-economiche ed occupazionali anche in una logica di filiera, con interventi che garantiscono ulteriori fasi di lavorazione dei materiali estratti nel sistema produttivo locale;
 - c) piano economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione;
 - d) progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area al termine della concessione, con relativa perizia di stima;
 - e) relazione sulle opere di urbanizzazione;
 - f) eventuali certificazioni che qualificano il processo produttivo, la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori, la gestione ambientale e sociale dell'impresa;
 - g) offerta relativa al canone indicato nel bando di gara, che è ammessa solo al rialzo per i due fattori, ossia scheda merceologica e valore di mercato così come definiti nel regolamento comunale per la gestione e riscossione del contributo di estrazione.
- 4) Per la selezione dei progetti presentati il Comune, previa acquisizione del parere di cui all'art. 40 della L.R. 35/15 e s.m.i., valuterà prioritariamente i seguenti elementi:
 - a) ricadute ambientali, con particolare riguardo a modalità di lavorazione che tendano a contenere i volumi da abbattere e ad incrementare la resa produttiva;
 - b) ricadute socio-economiche del piano industriale anche in una logica di filiera;
 - c) effetti occupazionali;
 - d) natura ed ammontare degli investimenti di cui al relativo piano economico-finanziario;
 - e) possesso di certificazioni che qualificano il processo produttivo e la gestione ambientale e sociale dell'impresa;
 - f) ammontare del canone di concessione a tonnellata offerto dai partecipanti.L'ordine di priorità e la pesatura degli elementi suddetti saranno disposti con il bando di gara sulla base degli indirizzi determinati con apposito atto amministrativo, da approvarsi dal Consiglio Comunale.
- 5) A seguito della selezione effettuata viene formulata una graduatoria dei progetti ritenuti idonei che ha validità triennale.

- 6) La concessione viene rilasciata al soggetto il cui progetto risulta primo in graduatoria.
- 7) Il soggetto, il cui progetto risulta primo tra quelli selezionati, è tenuto a presentare, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di approvazione della graduatoria, domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, corredata da tutta la documentazione prevista.
Tale documentazione, in particolare il progetto definitivo di coltivazione, deve essere conforme a quello presentato in sede di gara. Sono consentite modifiche al progetto non significative, definibili in sede autorizzativa.
- 8) Qualora il soggetto interessato non provveda, nel termine indicato, a presentare la prima domanda di autorizzazione, o il progetto non venga approvato entro 12 mesi, la concessione decade e si procederà allo scorrimento della graduatoria di cui al precedente comma 5.

Articolo 7

Disposizioni per la coltivazione delle cave in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni

- 1) Come stabilito all'art. 35bis, 35ter e 35quater della L.R. 35/15 e s.m.i., il Comune, al fine di garantire lo sfruttamento razionale e sostenibile della risorsa, dispone la coltivazione unitaria delle cave in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune ed altri beni.
- 2) Qualora l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune all'interno della cava non sia prevalente, verranno avviate le procedure di gara ad evidenza pubblica come da disposizioni dell'art. 6. Nel caso di mancata aggiudicazione tramite gara pubblica o di gara deserta, il Comune può disporre l'affidamento diretto al privato per la razionale coltivazione unitaria della cava. In questo caso si applicano i commi 3 e 4 del presente articolo nelle parti riguardanti la costituzione di consorzi obbligatori.
- 3) Qualora l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune all'interno della cava sia prevalente, il comune dispone la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese per la gestione unica della cava medesima secondo quanto disposto dall'articolo 28 della L.R. 35/15 e s.m.i..
- 4) La costituzione del consorzio è disposta tra il soggetto privato che ha la disponibilità giuridica del bene ed il vincitore della procedura di gara di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
- 5) Nei casi di cui al comma 3, qualora il proprietario dei beni non appartenenti al patrimonio indisponibile comunale non intenda esercitare l'attività di coltivazione della cava, né intenda trasferire a terzi tale facoltà, il comune può disporre il passaggio al patrimonio indisponibile comunale. A tal fine il comune invita il proprietario del bene, assegnando un termine, a manifestare la volontà di esercitare l'attività di coltivazione della cava o a cedere la disponibilità giuridica dello stesso a terzi per la costituzione del consorzio. In caso di inutile decorso del termine, il comune dispone, previo indennizzo, l'acquisizione dei mappali al suo patrimonio indisponibile.

Articolo 8

Rapporti con il concessionario uscente

- 1) Prima dell'avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica, il Comune stipula un'unica convenzione con tutti i concessionari uscenti per ogni singola cava, in cui vengono indicati i beni presenti in cava strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva, gli investimenti realizzati ancora in corso di ammortamento compresi quelli relativi ai lavori di coltivazione già predisposti.
- 2) Per i beni strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva i concessionari oggetto della convenzione di cui al comma precedente possono presentare una perizia redatta da professionista abilitato che esprimerà il valore residuo di mercato di tali beni rapportato al loro effettivo grado di funzionamento. La perizia può essere presentata nel periodo intercorrente dai 120 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione e fino alla scadenza della stessa.
- 3) Anche per i lavori di coltivazione già predisposti i concessionari oggetto della convenzione di cui al comma

precedente possono presentare apposita perizia, sempre redatta da professionista abilitato, che indicherà le spese sostenute, non ammortizzate, come da bilancio e gli altri investimenti realizzati. La perizia può essere presentata nel periodo intercorrente dai 120 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione e fino alla scadenza della stessa.

- 4) I dati e le perizie presentate ai sensi dei commi precedenti saranno valutati da una commissione di esperti, appositamente nominata dal competente settore comunale, che provvederà ad avallarli o a chiederne la rettifica anche in contraddittorio con lo stesso concessionario.
- 5) All'esito di tale istruttoria, ove non si dovesse pervenire alla stipula della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo, il Comune provvederà comunque alla definizione del procedimento in via autoritativa, con conseguente obbligo del concessionario uscente a rilasciare l'area oggetto della procedura di gara da avviare.
- 6) L'importo determinato con le modalità di cui ai commi precedenti viene inserito nel bando di gara e deve essere corrisposto ai concessionari uscenti in modo proporzionale da parte del soggetto aggiudicatario della procedura prima del rilascio della concessione. Nel caso in cui non tutti i concessionari lavorino direttamente la cava (c.d. socio esperto), è possibile, da parte dei concessionari proporre una diversa ripartizione dell'importo. Tale proposta di ripartizione, sottoscritta da tutti i concessionari, deve pervenire al comune almeno 60 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione. Nel caso non pervenga o pervenga in ritardo l'importo sarà corrisposto ai concessionari uscenti in modo proporzionale.
- 7) Nel caso il nuovo concessionario subentri prima della conclusione delle opere di risistemazione, messa in sicurezza e reinserimento ambientale, il Comune può decidere, sulla base del nuovo progetto e sentito il subentrante, se far concludere tali opere o meno. Può essere prevista anche la conclusione parziale delle opere di risistemazione, messa in sicurezza e reinserimento ambientale.

Articolo 9

Contenuti della concessione

- 1) Il Comune, all'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica di cui al precedente art. 6 nomina il soggetto aggiudicatario, tramite comunicazione, a tutti i concorrenti, della graduatoria finale.
- 2) Al momento del rilascio della concessione con il Concessionario sarà altresì stipulato un atto di convenzione, che deve contenere:
 - a) l'indicazione del concessionario e del suo domicilio, che dovrà essere stabilito ed eletto nel Comune di Carrara;
 - b) la localizzazione delle aree oggetto di concessione e delle eventuali pertinenze, con la superficie ed i confini;
 - c) l'oggetto dell'attività estrattiva con indicate tutte le tipologie merceologiche dei materiali da taglio presenti e le prescrizioni e condizioni relative al progetto di coltivazione cui è subordinata la concessione e il suo mantenimento;
 - d) la data di scadenza della concessione con la esplicita previsione che a tale scadenza decadrà anche l'autorizzazione all'escavazione;
 - e) l'obbligo del pagamento del canone di concessione nell'importo risultante dalla procedura di gara e in quello che sarà eventualmente rideterminato, in aumento o in diminuzione, ai sensi del successivo art. 14;
 - f) l'obbligo del versamento del contributo di estrazione di cui alla normativa regionale in materia di cave;
 - g) le prescrizioni per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale delle aree alla scadenza della concessione;
 - h) gli estremi della garanzia finanziaria costituita per il rispetto degli obblighi scaturenti dalla concessione di cui alla lett. g), comma 2) del precedente art. 6 del presente regolamento;
 - i) l'osservanza degli obblighi previsti dal successivo art. 11;
 - j) l'indicazione delle cause di decadenza di cui al successivo art. 17 comma 1;
 - k) l'ipotesi in cui si applica la penale di cui al successivo art. 17, comma 3;
 - l) la disciplina del trattamento e del sistematico allontanamento dei materiali derivati dalla escavazione dei

- materiali per usi ornamentali (blocchi) in conformità a quanto previsto dal piano di coltivazione autorizzato ed in base alle disposizioni normative regionali in materia;
- m) gli estremi dell'avvenuto assolvimento degli adempimenti nei confronti del titolare del permesso di ricerca e del concessionario uscente di cui alle procedure di gara;
 - n) gli ulteriori obblighi e condizioni cui il Comune subordina il rilascio e il mantenimento della concessione;
- 3) le spese del procedimento concessorio e quelle per la stipula dell'atto di convenzione, compresa la registrazione ai sensi di legge, sono a carico del concessionario;
- 4) nel caso in cui l'aggiudicatario non intenda sottoscrivere l'atto di convenzione, la concessione non viene rilasciata e il Comune revocherà l'aggiudicazione e si procederà allo scorrimento della graduatoria di cui al precedente art. 6 comma 5, procedendo all'escussione della cauzione provvisoria e salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la cauzione provvisoria.

Articolo 10

Consegna dell'area

- 1) Dopo la stipula dell'atto di convenzione, il competente ufficio comunale provvederà, in contraddittorio con il Concessionario, a delimitare l'area concessa riportandola in apposita tavola grafica; tale tavola, sottoscritta anche dal Concessionario, sarà conservata agli atti d'ufficio e prevale rispetto a qualsiasi altra diversa individuazione.
- 2) Sarà quindi effettuata la consegna dell'area mediante apposito verbale in cui si darà atto delle operazioni eseguite e dello stato dei luoghi.

Articolo 11

Obblighi del concessionario

- 1) Oltre agli obblighi già contenuti negli articoli precedenti, la permanenza ed il mantenimento della concessione sono subordinati all'osservanza di quanto segue:
 - a) l'obbligo di sottoscrizione dell'atto di convenzione da parte del soggetto aggiudicatario, di cui al precedente art. 9;
 - b) l'area concessa è indivisibile per cui non è possibile nessun tipo di frazionamento per qualsivoglia motivo;
 - c) il concessionario è unico responsabile dei danni derivati dall'utilizzo dell'area concessa e della sua mancata custodia;
 - d) l'area concessa deve essere tenuta in attività; si considera inattiva l'area quando non sia lavorata per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivamente, salvo i casi di eventi eccezionali e/o di forza maggiore; in tali casi il concessionario dovrà dare immediata e formale comunicazione al Comune, il cui ufficio competente potrà autorizzare la sospensione delle lavorazioni per un periodo determinato qualora accerti la sussistenza degli eventi comunicati;
 - e) l'obbligo di produzione minima annuale; per produzione minima annuale si intende l'asportazione di materiali da taglio per usi ornamentali pari almeno al 50% di quanto previsto nelle fasi del piano di coltivazione autorizzato, salvo problematiche da accertarsi come al precedente punto d);
 - f) l'obbligo di assolvere con correttezza a tutti gli adempimenti amministrativi correlati al versamento del canone concessorio e al contributo di estrazione previsto da disposizioni regionali nei confronti del Comune di Carrara, come precisato all'articolo 17 comma 2 lettere a) ed h) del presente regolamento.
 - g) l'obbligo del rispetto di tutte le obbligazioni assunte in sede di gara e di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell'atto di convenzione.

Articolo 12

Oneri per la coltivazione dell'attività estrattiva

- 1) Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone a tonnellata determinato in base al valore di mercato della produzione oggetto della concessione, secondo le previsioni dell'art. 32, comma 8, della L. 23 dicembre 1994 n. 724 e, più in generale, della disciplina vigente in materia di beni patrimoniali pubblici, nonché in relazione alle disposizioni di cui alla normativa regionale vigente in materia di cave e con i criteri e le modalità specificate nei successivi artt. 13 e 14 del presente regolamento.
- 2) Il concessionario, anche nella sua qualità di soggetto titolare della autorizzazione è altresì tenuto a corrispondere il contributo di estrazione previsto dalla normativa regionale vigente in materia di cave, sia sui materiali da taglio per usi ornamentali nelle loro diverse tipologie produttive, sia sui derivati dei materiali da taglio. Tale contributo di estrazione è regolato dalle disposizioni dettate dal vigente regolamento comunale per la gestione e riscossione del contributo stesso.
Nel caso di gare il valore di mercato dei materiali estraibili dalla singola cava, è quello dell'offerta presentata in sede di gara, pertanto tale valore sarà utilizzato anche come riferimento della singola cava per la corresponsione del contributo regionale di estrazione.
- 3) Il Concessionario è tenuto a far transitare i mezzi, che trasportano dalle cave al piano i materiali da taglio per usi ornamentali ed i derivati dei materiali da taglio dell'attività estrattiva, dalle pesche pubbliche comunali o dalle eventuali pesche private poste all'interno dei bacini marmiferi carraresi convenzionate con il Comune ai sensi del comma 2 art. 5 del Regolamento comunale per la gestione e riscossione del contributo regionale di cui all'art. 36 della L.R. 35/15 e s.m.i., per gli accertamenti relativi alle quantità, qualità e tipologie degli stessi, per consentire il costante monitoraggio sull'andamento delle attività di escavazione nelle singole cave, nonché per l'applicazione del contributo di estrazione e del canone sui medesimi materiali previsto dalla normativa regionale vigente in materia di cave.
- 4) Quanto previsto dal comma precedente è altresì necessario per il controllo sulla tracciabilità dei materiali da lavorare nel sistema produttivo locale, nonché per l'assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del Comune dalla stessa normativa regionale.

Articolo 13

Il canone

- 1) Il concessionario è tenuto, in ragione del possesso e dello sfruttamento economico delle aree appartenenti al patrimonio indisponibile comunale oggetto della concessione, a corrispondere un canone commisurato alla qualità e tipologia dei materiali da taglio ed alle quantità accertate tramite le operazioni di pesatura normate dal regolamento comunale per la gestione e riscossione del contributo regionale di cui all'art. 36 della L.R. 35/15 e s.m.i., che rappresenta un'entrata di natura patrimoniale dovuta al Comune ed è priva di vincoli di destinazione.
- 2) Il canone che deve essere posto a base di gara ed il cui ammontare definitivo risulterà quindi all'esito della stessa, è determinato tenendo conto del valore medio di mercato dei materiali da taglio per usi ornamentali da estrarre nell'area oggetto della concessione, valore cui si applica l'aliquota percentuale fissata dal competente organo comunale, nonché tenendo conto della stima delle, qualità e tipologia dei materiali che potranno essere estratti per tutta la durata della concessione. Nel caso di cave miste in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni, si terrà conto della superficie in concessione rapportata alla superficie totale dei mappali in disponibilità riferibili ad ogni singola cava, così come definita all'art. 2.
- 3) L'aliquota percentuale da applicare al valore di mercato del materiale estratto da ciascuna cava, viene fissata in ragione della natura del bene e delle caratteristiche dell'attività oggetto della concessione, cioè del fatto che viene concesso l'uso di una parte del patrimonio indisponibile del Comune per lo sfruttamento di risorse non riproducibili ed esauribili.
- 4) Il valore medio di mercato a tonnellata è definito con le stesse modalità di cui all'art. 3, comma 6 del vigente Regolamento comunale per la riscossione che si intendono richiamate ad ogni effetto.

- 5) Per la stima della quantità dei materiali da taglio per usi ornamentali da estrarre nel corso della durata della concessione si tiene conto dei dati storici delle produzioni di tali materiali in possesso del Comune per ciascuna cava oggetto della concessione, della valutazione giacimentologica della medesima cava e delle indicazioni sui fabbisogni e sugli obiettivi di produzione contenuti negli strumenti della pianificazione territoriale e della pianificazione urbanistica regionali e comunali.
- 6) Prima dell'avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica, i competenti uffici comunali provvedono a determinare, sulla base di quanto previsto dai commi precedenti, il canone di concessione a tonnellata procedendo nel modo seguente:
 - a) viene stimato il valore medio di mercato a tonnellata con le procedure e definizioni stabilite nel regolamento comunale per la gestione e riscossione del contributo regionale di cui all'art. 36 della L.R. 35/15 e s.m.i.;
 - b) al valore medio di mercato a tonnellata dei materiali da taglio viene quindi applicata l'aliquota percentuale che il competente organo comunale avrà fissato in conformità a quanto previsto dal precedente comma 3);
- 7) Il canone di concessione così determinato viene posto a base di gara e sarà oggetto solo di offerte al rialzo, come precisato al precedente art. 6.
- 8) Nei casi previsti dall'art. 7, il canone di concessione posto a base di gara è determinato con le modalità di cui ai commi precedenti in modo proporzionale all'estensione dei mappali in concessione rispetto alla superficie totale dell'area.
- 9) Nel caso di affidamento diretto previsto dall'art. 7, comma 2, il canone di concessione a tonnellata per ogni singola cava è determinato applicando l'aliquota stabilita dal competente organo comunale, percentualmente correlata al valore medio di mercato del materiale di ciascuna cava, ottenuto secondo le modalità di cui all'art. 3 del Regolamento per la gestione e riscossione del contributo di estrazione, ed al rapporto dell'estensione dei mappali in concessione rispetto alla superficie totale dell'area di cava cui dall'art. 7 comma 2.

Articolo 14

Aggiornamento e revisione del canone

- 1) Il Comune provvederà a verificare ed eventualmente ad aggiornare, in aumento o in diminuzione, il canone di concessione per ogni cava oggetto di concessione solo a seguito di circostanze sopravvenute, oggettive, imprevedibili e non meramente transitorie e comunque tali da determinare una modifica dei singoli parametri su cui è basata la determinazione del canone. Le modifiche dei parametri assumeranno rilievo ove determinino, in aumento o diminuzione, una variazione del canone superiore al 5%; in tale eventualità il canone sarà rideterminato tenendo conto solo dell'eccedenza rispetto a tale soglia
- 2) Per i primi cinque anni sono ammissibili solo aggiornamenti in aumento.
- 3) Le verifiche ed i conseguenti eventuali aggiornamenti saranno effettuati con le stesse modalità previste dal precedente art. 13 e dal regolamento comunale per la gestione e riscossione del contributo di estrazione.
- 4) Gli eventuali aggiornamenti si applicheranno con riferimento all'anno successivo a quello in cui vengono determinati.
- 5) Fermo restando quanto precede, il canone di concessione a tonnellata sarà comunque soggetto a rivalutazione, con decorrenza dall'anno successivo a quello di inizio della concessione, secondo l'indice ISTAT per i prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC),
- 6) Il Comune, qualora per qualsiasi ragione venga a trovarsi nella impossibilità di applicare il contributo di estrazione di cui alla normativa regionale vigente in materia di cave, procederà, con disposizione avente effetto dalla stipula della concessione, ad adottare misure esclusivamente finalizzate a compensare i minori introiti causati da tale mancata applicazione, trattandosi di sfruttamento di risorse non riproducibili ed esauribili, intervenendo sull'ammontare del canone di concessione in essere anche includendo, nella determinazione dell'ammontare del canone stesso, i derivati dei materiali da taglio (detriti). Tali misure potranno anche tener conto di nuovi interventi legislativi in materia.

Articolo 15

Modalità di pagamento degli oneri

- 1) Il pagamento del canone di concessione avviene con le stesse modalità di cui agli art. 6 e 7 del vigente Regolamento per la gestione e riscossione del contributo di estrazione che si intendono richiamate ad ogni effetto.

Articolo 16

Rinuncia alla concessione

- 1) Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione al Comune tramite posta elettronica certificata e/o altro mezzo consentito dalla normativa vigente.
La rinuncia produce effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
Il rinunciante è costituito custode dell'area e non può modificarne lo stato né svolgere lavori di coltivazione.
Il rinunciante è tenuto, ad eseguire tutte le opere di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area, in conformità a quanto prescritto nell'atto di convenzione e nella autorizzazione all'escavazione.
- 2) La rinuncia è condizionata al pagamento, da parte del concessionario rinunciante, di un indennizzo pari all'ammontare del canone di concessione medio mensile delle ultime tre annualità moltiplicato per 12.

Articolo 17

Decadenza della concessione

- 1) Costituisce causa di decadenza l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 11 del presente regolamento e di quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
- 2) Sono ulteriori causa di decadenza:
 - a) il mancato pagamento anche parziale di 12 (dodici) mensilità dovute del canone di concessione anche non consecutive;
 - b) il mancato aggiornamento annuale della documentazione avente ad oggetto l'interdittiva antimafia;
 - c) gli atti di cessione, trasferimento e sub concessione della concessione salvo il caso di trasferimento d'azienda o di un suo ramo a soggetti in possesso dei requisiti previsti per il concessionario;
 - d) il fallimento del concessionario;
 - e) il mancato assolvimento degli adempimenti nei confronti del titolare del permesso di ricerca o del concessionario uscente di cui alla procedura di gara;
 - f) la motivata sospensione dell'autorizzazione all'escavazione disposta ai sensi della normativa vigente in materia di cave per un periodo superiore a un anno;
 - g) la sospensione dell'autorizzazione all'escavazione per un periodo superiore a 6 mesi, disposta ai sensi dell'art. 21, comma 2 della LR 35/15, per l'inosservanza degli obblighi contributivi relativi al DURC come previsto dall'art. 21 comma n ter) della LR 35/15 e per gravi e reiterate violazioni delle norme di legge o dei contratti di lavoro collettivi relative agli obblighi retributivi come previsto dell'art. 21 comma n quater) della L.R. 35/15;
 - h) la sospensione dell'autorizzazione all'escavazione per un periodo superiore a 6 mesi, disposta ai sensi dall'art. 52, comma 3, della LR 35/15, per l'inosservanza dei commi 1 e 2 dello stesso articolo relativo al mancato versamento dei contributi di estrazione;
 - i) la dichiarazione di decadenza o revoca della autorizzazione all'escavazione di cui alla normativa regionale in materia di cave;
 - j) è causa di decadenza della concessione la mancata presentazione, nel termine previsto dall'art. 6, comma 7, del presente regolamento o dall'art. 22, comma 3, per i soli casi ivi previsti, dell'istanza di autorizzazione corredata di tutta la documentazione obbligatoria tra cui il progetto definitivo;
 - k) è causa di decadenza della concessione il mancato rilascio dell'autorizzazione o la mancata approvazione del progetto definitivo nel termine di 12 mesi dalla presentazione, come indicato dall'art. 6, comma 8, del presente regolamento;

- 3) Accertata la causa di decadenza il competente ufficio comunale emette formale contestazione dell'addebito nei confronti del concessionario trasgressore, notificandola ai sensi di legge, con assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione di controdeduzioni. Ove le controdeduzioni non vengano presentate o, se presentate, non siano ritenute meritevoli di accoglimento, il Comune assume il provvedimento definitivo di decadenza, che dovrà anch'esso essere notificato al concessionario nelle forme di legge.
- 4) Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, in via cautelativa, l'esercizio dell'attività estrattiva fin dal momento della notifica della contestazione.
- 5) Il Comune, su richiesta della parte interessata, ove ritenga possibile la prosecuzione del rapporto con il Concessionario, può decidere di applicare in luogo della dichiarazione di decadenza, una penale, in misura compresa tra € 50.000,00 ed € 500.000,00, da determinarsi in relazione alla gravità dell'inadempimento e all'entità delle conseguenze derivanti, ferma restando la necessità che il concessionario elimini l'inadempimento. Ove la penale non sia corrisposta nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione, la decadenza è dichiarata senza necessità di ulteriore comunicazione.
- 6) Nei casi previsti dal presente articolo, comma 2, lettere j) e k), la decadenza è automatica e viene immediatamente dichiarata, non si applicano i commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

Articolo 18

Riaffidamento delle aree

- 1) In caso di rinuncia, di decadenza e in tutti i casi di scadenza della concessione, l'area interessata sarà nuovamente concessa mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, di cui al precedente art. 6, fatta salva l'ipotesi di scorrimento della graduatoria prevista dallo stesso articolo.
- 2) Prima del riaffidamento il Comune valuterà, in base all'attività di programmazione di cui al precedente art. 3, comma 4, se apportare modifiche alle aree di cava da riaffidare in concessione.
- 3) A seguito di studi per verificare la sostenibilità del mantenimento di porzioni di territorio a destinazione estrattiva, il Comune si riserva la facoltà della loro riduzione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 35/15.

Articolo 19

Coltivazione degli agri marmiferi a mezzo di società pubblica

- 1) La coltivazione degli agri marmiferi, che costituiscono una risorsa fondamentale per il Comune strettamente connessa e strumentale al perseguimento dei propri fini istituzionali, implica l'esercizio di attività che incidono direttamente sull'assetto e utilizzo del territorio nonché sullo sviluppo socio-economico locale.
- 2) Il Comune si riserva la possibilità di affidare la coltivazione degli agri marmiferi anche a società di capitali pubblica, nel rispetto dei principi comunitari e della normativa nazionale e regionale vigente in materia.
- 3) L'attività di coltivazione sarà disciplinata con apposita convenzione in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 20

Rapporti tra concessionari e Comune

- 1) La coltivazione di aree contigue o vicine ricomprese in cave diverse e oggetto di diverse concessioni, deve essere attuata, in mancanza di accordo tra i concessionari, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale per la disciplina delle interferenze tra le attività di coltivazione delle cave a confine, ove ciò appaia necessario al fine di assicurare un più razionale e sostenibile sfruttamento delle risorse e comunque ogni qual volta ricorrano ragioni di sicurezza ferma restando la possibilità per il Comune di promuovere o disporre la costituzione di consorzi volontari e/o obbligatori secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia.

- 2) Nel caso di cave confinanti, qualora siano presenti situazioni morfologiche tali da determinare pericolo per l'incolumità dei lavoratori (ad es. aree in lavorazione su quote diverse, presenza di diaframmi), su richiesta congiunta dei soggetti concessionari interessati, sarà possibile prevedere l'esecuzione del progetto di coltivazione anche ad opera del concessionario confinante. Tale facoltà è temporanea e strettamente limitata alle sole porzioni poste a confine tra due aree in concessione e deve essere autorizzata dal Comune.
- 3) Per specifiche esigenze legate a lavori di messa in sicurezza e di bonifica espressamente previsti e disciplinati dai piani di coltivazione autorizzati e/o disposti da provvedimenti dei competenti organi di polizia mineraria, il concessionario, anche in qualità di soggetto titolare dell'autorizzazione all'escavazione, può chiedere al Comune la disponibilità temporanea di aree confinanti e contigue a quelle oggetto dei lavori da realizzare, appartenenti ad agri marmiferi non utilizzati.
La disponibilità può essere concessa, limitatamente al periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori e previa le necessarie verifiche da parte del competente ufficio comunale, tramite la stipula di apposita convenzione autorizzata dalla Giunta Comunale con canone di concessione a carattere precario da calcolarsi a valore di mercato.
Eventuali materiali che dovessero essere prodotti ed asportati a seguito di tali lavori saranno assoggettati al pagamento del canone di concessione e del contributo di estrazione regionale da parte del concessionario richiedente.
- 4) Nel corso della durata della concessione, qualora sorgano specifiche e comprovate esigenze connesse ad una più funzionale e sicura gestione delle attività di servizio e supporto alla escavazione, il Concessionario/soggetto autorizzato può chiedere al Comune la disponibilità temporanea di aree contigue, appartenenti agli agri marmiferi non utilizzati, ove le stesse risultino necessarie a soddisfare tali esigenze.
La disponibilità può essere concessa, previa le necessarie verifiche da parte del competente ufficio comunale, tramite la stipula di apposita convenzione autorizzata dalla Giunta Comunale con canone di concessione a carattere precario da calcolarsi a valore di mercato.
Le aree così concesse non possono essere utilizzate a fini produttivi per cui, sulle stesse, non è possibile svolgere alcuna attività estrattiva di qualsivoglia tipo.
- 5) Le aree di cui ai commi 3 e 4 saranno inserite temporaneamente all'interno dell'area di cava solo a seguito della necessaria autorizzazione o modifica alla stessa, ai sensi della LR 35/15, senza il ricorso alla procedura prevista dall'art. 6, comma 1.

Articolo 21

Disposizioni transitorie per le concessioni in essere

- 1) Le concessioni in corso, rilasciate dal Comune ai sensi del precedente Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi Comunali di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 88 del 29/12/1994, n. 59 del 04/05/1999, n. 36 del 10/04/2002, n. 123 del 19/12/2003, n. 51 del 9/07/2004, n. 61 del 21/07/2005, proseguono fino alla scadenza stabilita e non possono essere prorogate o rinnovate neppure tacitamente, fatto salvo quanto disposto per le sole autorizzazioni di cui all'articolo 20, comma 4 bis, della L.R. 35/15 e s.m.i. e fatte salve eventuali rinunce e decadenze presentate e/o dichiarate prima di tale scadenza.
- 2) Le concessioni livellarie ancora in essere, rilasciate senza indicazione della scadenza dal Comune di Carrara e dalle sopresse Vicinanze di Carrara ai sensi delle previgenti normative, decadono allo scadere di 7 anni dal 31 ottobre 2016 come previsto dall'articolo 38, comma 3, della Legge Regionale 35/2015, fatto salvo quanto disposto per le sole autorizzazioni all'articolo 20, comma 4 bis della L.R. 35/15 e s.m.i. e fatte salve anche in questo caso eventuali rinunce e decadenze presentate e/o dichiarate prima di tale scadenza.
- 3) Alla stessa data decadono anche tutte le situazioni e i rapporti in cui determinati soggetti detengono, a qualsiasi titolo, agri marmiferi, così come individuati a seguito della denuncia presentata ai sensi dell'art. 14 del precedente regolamento richiamato al comma 1, nonché le autorizzazioni all'escavazione in essere rilasciate a quei soggetti che sono comunque in possesso di titoli di disponibilità di terreni di cui al precedente art. 2, comma 2, del presente regolamento.

- 4) A seguito di apposita domanda presentata dal titolare della concessione e, comunque, da tutti i soggetti che detengono, a qualsiasi titolo, agri marmiferi, così come individuati a seguito della denuncia presentata ai sensi dell'art. 14 del precedente regolamento richiamato al comma 1, la cui scadenza sia stabilita entro 7 (sette) anni dalla data indicata dalla vigente Legge Regionale in materia di cave o sia soggetta a decadenza ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, il Comune procede al rilascio di una concessione in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica, la cui durata non può comunque superare i 7 (sette) anni dalla stessa data indicata nella Legge.
- 5) Il termine di scadenza di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 può essere incrementato di ulteriori 2 (due) anni su domanda degli interessati, dal momento in cui le imprese escavatrici siano registrate ai sensi del reg. CE 1221/2009; inoltre può essere incrementato sino ad un massimo di complessivi 25 anni, sempre su domanda degli interessati e previa stipula di una convenzione, con l'impegno alla lavorazione di almeno il 50% del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, da dimostrare mediante una procedura di tracciabilità dello stesso materiale che dia garanzie effettive dell'impegno assunto e con l'eventuale impegno allo sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio che attraverso nuovi investimenti sia in grado di generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture. Per filiera si intende l'insieme articolato (rete o sistema) che comprende le principali attività, le tecnologie, le risorse e le organizzazioni che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura del prodotto lavorato; nello specifico la filiera locale rappresenta l'insieme delle aziende che concorrono alla catena di lavorazione e commercializzazione del prodotto escavato e che abbiano sede nel distretto come meglio precisato all'art. 23.
- 6) Sono ammessi a beneficiare dell'incremento temporale i Concessionari che si impegnino ad avvalersi della filiera locale, secondo i seguenti parametri e criteri di premialità:
 - a) Incremento fino ad anni 13 per chi assuma l'impegno di avvalersi della filiera locale tra il limite minimo del 50% del materiale da taglio estratto e fino al 60%.
 - b) Incremento fino ad anni 17 per chi assuma l'impegno di avvalersi della filiera locale tra il limite del 60% del materiale da taglio estratto e fino al 70%.
 - c) Incremento fino ad anni 21 per chi assuma l'impegno di avvalersi della filiera locale tra il limite del 70% del materiale da taglio estratto e fino al 80%.
 - d) Incremento fino ad anni 25 per chi assuma l'impegno di avvalersi della filiera locale tra il limite del 80% del materiale da taglio estratto e fino al 100%.
- 7) Sono altresì ammessi a beneficiare dell'incremento temporale anche i Concessionari che, fermo restando la necessità del raggiungimento del criterio minimo della lavorazione di almeno il 50% del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, presentino un progetto di interesse generale per il territorio che, attraverso nuovi investimenti, sia in grado di generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture; in specifico l'incremento sarà attribuito sulla base dei seguenti parametri e criteri:
 - a) Entità dell'investimento in rapporto al canone concessorio dovuto alla Amministrazione;
 - b) Rilevanza dell'investimento rispetto alle ricadute sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture;I criteri per la valutazione dei progetti e la pesatura degli stessi saranno determinati con apposito atto amministrativo.
- 8) Le convenzioni devono contenere un piano economico- finanziario nonché le modalità per procedere alla verifica degli impegni assunti per tutto il periodo di durata delle concessioni rilasciate per il periodo di estensione. La mancata presentazione del piano economico-finanziario e il mancato rispetto, in qualsiasi modo accertato, degli impegni assunti, costituiscono causa di decadenza delle concessioni. Il Comune potrà anche tenere conto delle azioni, strumenti, opere atte ad incrementare in modo significativo il grado di tutela ambientale e la sicurezza dei lavoratori, nonché, di ogni altra iniziativa che risulti di rilievo per le ricadute che da essa potranno derivare sul sistema economico, sociale e culturale della città di Carrara e della collettività, che i richiedenti si impegnino a porre in essere sempre previa stipula della apposita convenzione.
- 9) A seguito di apposita domanda presentata dal titolare della concessione il cui termine di scadenza sia compreso tra i 7 (sette) e i 25 (venticinque) anni dalla data indicata dalla vigente legge regionale in materia di cave, il Comune procede al rilascio di una concessione in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica, la cui

durata non può comunque superare i 25 anni (venticinque) anni dalla stessa data e previa stipula di una convenzione con l'impegno alla lavorazione di almeno il 50% del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, da dimostrare mediante una procedura di tracciabilità dello stesso materiale che dia garanzie effettive dell'impegno assunto e con l'eventuale impegno allo sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio che attraverso nuovi investimenti sia in grado di generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture.

- 10) Sono ammessi a beneficiare dell'incremento temporale i Concessionari che si impegnino ad avvalersi della filiera locale, secondo i seguenti parametri e criteri di premialità:
 - a) Incremento fino ad anni 13 per chi assuma l'impegno di avvalersi della filiera locale tra il limite minimo del 50% del materiale da taglio estratto e fino al 60%.
 - b) Incremento fino ad anni 17 per chi assuma l'impegno di avvalersi della filiera locale tra il limite del 60% del materiale da taglio estratto e fino al 70%.
 - c) Incremento fino ad anni 21 per chi assuma l'impegno di avvalersi della filiera locale tra il limite del 70% del materiale da taglio estratto e fino al 80%.
 - d) Incremento fino ad anni 25 per chi assuma l'impegno di avvalersi della filiera locale tra il limite del 80% del materiale da taglio estratto e fino al 100%.
- 11) Sono altresì ammessi a beneficiare dell'incremento temporale anche i Concessionari che, fermo restando la necessità del raggiungimento del criterio minimo della lavorazione di almeno il 50% del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, presentino un progetto di interesse generale per il territorio che, attraverso nuovi investimenti, sia in grado di generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture; in specifico l'incremento sarà attribuito sulla base dei seguenti parametri e criteri:
 - a) Entità dell'investimento in rapporto al canone concessorio dovuto alla Amministrazione;
 - b) Rilevanza dell'investimento rispetto alle ricadute sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture;I criteri per la valutazione dei progetti e la pesatura degli stessi saranno determinati con apposito atto amministrativo.
- 12) Le convenzioni devono contenere un piano economico- finanziario nonché le modalità di verifica degli impegni assunti per tutto il periodo di durata delle concessioni rilasciate per il periodo di estensione. La mancata presentazione del piano economico-finanziario e il mancato rispetto, in qualsiasi modo accertato, degli impegni assunti, costituiscono causa di decadenza delle concessioni. Il Comune potrà anche tenere conto delle azioni, strumenti, opere atte ad incrementare in modo significativo il grado di tutela ambientale e la sicurezza dei lavoratori, nonché, di ogni altra iniziativa che risulti di rilievo per le ricadute che da essa potranno derivare sul sistema economico, sociale e culturale della città di Carrara e della collettività, che i richiedenti si impegnino a porre in essere sempre previa stipula della apposita convenzione.
- 13) Come disposto dal comma 6bis dell'art. 38 della L.R. 35/15 e s.m.i, al raggiungimento della percentuale di cui ai commi 6 e 10 contribuiscono anche i materiali derivati, impiegati dall'industria per la realizzazione di prodotti sostitutivi dei materiali da taglio di cui al numero 2.1 dell'articolo 2 della L.R. 35/15 e s.m.i, lavorati nel sistema produttivo della filiera locale.
- 14) Ai fini della stipula della convenzione il Comune, procede alla valutazione del piano economico-finanziario previa acquisizione del parere di cui all'articolo 40, comma 3 della L.R. 35/15 e s.m.i.

Articolo 22

Disciplina delle concessioni in essere e delle concessioni da rilasciare in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica.

- 1) Alle concessioni in corso ed alle concessioni da rilasciare in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica, di cui al precedente articolo, si applicano le disposizioni del presente regolamento, ivi comprese quelle che vietano la trasferibilità e la cessione a qualsiasi titolo della concessione, con la sola e limitata eccezione di quelle disposizioni che risultino strettamente correlate all'espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica.
- 2) L'area appartenente ad una cava così come definita all'art. 2 può essere modificata con la procedura prevista

dall'art. 6, comma 1.

- 3) Qualora se ne ravvisi la necessità, l'area di cava oggetto di concessione ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento, può essere ampliata con terreni contigui o vicini attraverso la procedura prevista dall'art. 6. A seguito della gara la richiesta di nuova autorizzazione o di variante sostanziale può essere comunque presentata solo successivamente alla conclusione positiva della procedura di modifica dell'area di cava prevista dall'art. 6, comma 1, ed in questi casi, la tempistica prevista dall'art. 6, comma 7, è di 150 giorni. La scadenza della concessione dei terreni contigui o vicini messi a gara dovrà coincidere con la scadenza della concessione dei mappali della cava all'interno della quale i terreni si andranno a collocare.
- 4) Le domande per il rilascio della concessione senza procedura di gara ad evidenza pubblica di cui al precedente art. 21 devono essere presentate entro il 30/06/2021.
- 5) Nei casi di cave che presentino più soggetti contitolari della stessa concessione anche per quote diverse e nei casi di cave cui sono riferibili più concessioni nella titolarità di soggetti diversi, le domande per il rilascio della concessione senza procedura di gara ad evidenza pubblica di cui al precedente art. 21 devono essere presentate, entro il 30/06/2021, da tutti i soggetti interessati ed aventi titolo.
- 6) I soggetti che non presentino la domanda incorrono nella decadenza da ogni diritto sulla e alla concessione, che sarà comunicata agli stessi a seguito degli accertamenti effettuati dal competente ufficio comunale.
- 7) I diritti e/o le quote parti dei diritti concessori dei soggetti per i quali viene accertata la decadenza andranno ad accrescere in modo proporzionale i diritti e/o le quote parti dei diritti intestati agli altri soggetti interessati che abbiano regolarmente presentato la prescritta domanda, ai quali sarà quindi rilasciata la concessione in base ai diritti e/o alle quote parti di diritti così accresciuti.
- 8) Nel caso in cui dalla ricognizione di cui all'art. 2, comma 1, risultino quali agri marmiferi comunali terreni considerati sinora di altra natura, saranno riconosciuti sugli stessi diritti concessori ripartiti in misura proporzionale agli intestatari di diritti sull'intera cava.
- 9) Per ogni cava sarà rilasciata un'unica concessione intestata alla pluralità dei soggetti aventi titolo.
- 10) Nei casi di cui al presente articolo, la coltivazione della cava oggetto della concessione rilasciata in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica deve essere svolta da un contitolare in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale previsti per ottenere l'autorizzazione all'escavazione ai sensi della normativa regionale vigente in materia di cave, con il consenso degli altri contitolari; allo stesso sarà intestata, previa espressa richiesta, anche l'autorizzazione all'escavazione in essere.
- 11) La cava potrà essere altresì coltivata da un socio della società intestataria della concessione, purchè in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale previsti per ottenere l'autorizzazione all'escavazione ai sensi della normativa regionale vigente in materia di cave con il consenso degli altri soci e/o contitolari; allo stesso sarà intestata, previa espressa richiesta, anche l'autorizzazione all'escavazione in essere.
- 12) Il contitolare o il socio che svolge la coltivazione è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi, anche procedurali, inerenti la concessione, compreso il pagamento integrale del canone di concessione e del contributo di estrazione previsto dalla normativa regionale vigente in materia di cave, fermo restando che la responsabilità per l'adempimento degli stessi obblighi è estesa in solido a tutti i contitolari, i quali rimangono quindi anch'essi obbligati al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.
- 13) Per tutto il periodo transitorio, fino all'espletamento delle gare ad evidenza pubblica, il canone di concessione per ogni singola cava è determinato applicando l'aliquota stabilita dal competente organo comunale, percentualmente correlata al valore medio di mercato del materiale estratto da ciascuna cava, quest'ultimo determinato con le stesse modalità di cui all'art. 3, comma 6 del vigente Regolamento comunale per la riscossione che si intendono richiamate ad ogni effetto.
- 14) Nel caso di cave miste il canone di concessione sarà rapportato all'estensione dei mappali in concessione rispetto alla superficie totale dell'area di cava con le stesse modalità previste dall'art. 13, comma 2, ultima parte.
- 15) Ai fini della eventuale revisione del canone, valgono le tempistiche e le procedure di cui all'art. 3 del vigente Regolamento per la gestione e riscossione del contributo di estrazione.

Articolo 23

Filiera corta

- 1) Ai fini della convenzione da stipulare ai sensi dei commi 5 e 6 del precedente art. 21, per sistema produttivo locale si intende il distretto apuo-ligure-versiliese rappresentato dagli stabilimenti, opifici e laboratori in cui si svolge la lavorazione e trasformazione dei materiali per usi ornamentali estratti nelle cave dei bacini marmiferi carraresi, aventi sede operativa nei Comuni già delle province di La Spezia, Massa e Carrara e Lucca.
- 2) Agli stessi fini, per lavorazione dei medesimi materiali si intende l'insieme delle operazioni di trasformazione dei blocchi grezzi estratti, comprese la segagione in lastre e le lavorazioni artigianali e artistiche, con esclusione delle operazioni di prima riquadratura.

Articolo 24

Osservatorio del Marmo

- 1) Il Comune, al fine di una conoscenza sempre più approfondita del "sistema marmo" locale, cioè dell'intera filiera che comprende i comparti della escavazione, della lavorazione e della commercializzazione dei materiali lapidei ed al fine di misurarne l'impatto diretto, indiretto e indotto sul tessuto economico-sociale del territorio, promuove l'istituzione di un "Osservatorio del Marmo".
- 2) Più in particolare, l'Osservatorio del Marmo fornirà una indicazione dei prezzi medi di mercato per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento in relazione alle diverse qualità e tipologie produttive dei materiali escavati nei bacini marmiferi carraresi.
- 3) A tale fine l'Osservatorio potrà avvalersi dell'attività di soggetti appartenenti alla comunità scientifica in possesso di adeguate professionalità ed esperienze, coinvolgendo anche centri ed istituti di ricerca locali, regionali e nazionali.

Articolo 25

Entrata in vigore

- 1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati, fatto salvo quanto specificato al comma 2):
il precedente "Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi Comunali" di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 88 del 29/12/1994, n. 59 del 04/05/1999, n. 36 del 10/04/2002, n. 123 del 19/12/2003, n.51 del 14/07/2004 e n. 61 del 21/07/2005;
il "Regolamento per la concessione degli agri marmiferi di proprietà comunale oggetto di rinuncia, di decadenza o di abbandono per scadenza della concessione (art. 12 del Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi Comunali)" di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 25/09/2000;
il "Regolamento per il funzionamento della Commissione Tecnica prevista dall'art. 3 del Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi Comunali" di cui all'ultima versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31/03/2005.
- 2) Fino al 31 ottobre 2023, oppure fino al rilascio delle nuove concessioni sempreché avvenga prima del 31/10/2023, continua a valere quanto normato agli art. 15, 15bis e 16 del "Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi Comunali" di cui alla DCC n. 61 del 21/07/2005.
- 3) Al procedimento di determinazione del canone di concessione già avviato ai sensi degli art. 10, 10 bis e 10 ter del Regolamento per la concessione degli Agri Marmiferi Comunali di cui alla DCC n° 61 del 21/07/2005 e non ancora concluso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano esclusivamente le disposizioni del presente regolamento nonché le disposizioni del "Regolamento per la gestione e la riscossione del contributo di estrazione" che individuano le modalità di determinazione del valore medio di mercato delle diverse qualità e tipologie produttive dei materiali da taglio per usi ornamentali.